

Beni - immateriali - marchio (esclusività' del marchio) -
registrazione - Convalidazione del marchio posteriore - Termine
quinquennale di preclusione per tolleranza - Decorrenza - Condizioni -
Registrazione ed uso successivo del marchio posteriore - Conoscenza
effettiva da parte del titolare del marchio anteriore - Necessità.

Ai fini della convalidazione del marchio posteriore ex art. 28, d.lgs.
n. 30 del 2005, la registrazione del marchio costituisce condizione
necessaria, ma non sufficiente, per la decorrenza del termine di
preclusione per tolleranza, dovendo il titolare del marchio posteriore
provare l'esistenza della conoscenza effettiva, e non legale, della
registrazione e del suo uso successivo da parte del titolare del
marchio anteriore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7504 del 15/03/2023 (Rv.
667464 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

Corte

Cassazione

7504

2023